



Sens. 236/015
Rom 3235/015

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LATINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Frascati, nella persona dell'Avv. Giuseppe VESCUSO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di opposizione ex art. 22 e ss. della Legge 24.11.81 n. 689, iscritta al n. 1707/14 R.G.C., promossa, con ricorso depositato in Cancelleria in data 21 05 2014

Da

_____, nato a _____ ed ivi residente, in
Via _____ c.f. _____ in proprio ex art. 86 c.p.c.,
elettivamente domiciliato in Latina, presso il proprio studio, in Via
90;

Contro

PREFETTURA DI LATINA, in persona del Prefetto p.t.;

Avverso

Il provvedimento: Verbale n 700011103391 del 17 05 2011 emesso dalla
Polizia Stradale di Latina.

All'udienza del giorno 25 Febbraio 2015

Il Giudice di Pace, visti gli artt. 22 e ss. della L. n. 689/81, sulle conclusioni delle parti, ha pronunciato Sentenza con lettura in Udienza del dispositivo come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

L'istruttoria svolta ha dato conferma ai fatti esposti dall'opponente e per questo meritano accoglimento. Gli elementi contrari rivenienti nel verbale opposto si sono rivelati infondati.

Il ricorrente ha potuto comprovare l'inesistenza della violazione per essersi trovato in uno stato di necessità al momento del fatto poiché improvvisamente

si era trovato in una situazione di emergenza atteso che stava accompagnando la passeggera, colta da improvviso malore, ad un Pronto Soccorso. Le circostanze di fatto sono state adeguatamente documentate in atti. Tant'è che sul verbale risulta che gli stessi agenti accertatori avevano chiesto al conducente e passeggera se avessero bisogno dell'intervento del personale sanitario.

Si osserva inoltre che le modalità di accertamento non appaiono consone alle prescrizioni di legge in materia. L'inseguimento con auto priva dei colori e delle insegne di Istituto, di lampeggianti e con personale in abito simulato e non riconoscibile ha indotto il ricorrente a temere un inseguimento di malintenzionati inducendolo ad aumentare la velocità per sottrarsi ad un possibile contatto con persone non animate da buone intenzioni.

Tale sistema di controllo operato dagli agenti della Polizia di Stato risulta palesemente in contrasto con la normativa vigente in tema di accertamento della velocità determinandone quindi l'illegittimità, che viene anche confermata dall'assenza dei controlli di legge da effettuare sull'apparecchiatura in relazione alla sua funzionalità e taratura dello strumento utilizzato.

Emerge che nel caso di specie il ricorrente si sia trovato in una situazione di necessità attuale e concreta e non altrimenti evitabile e sono, quindi, integrate le condizioni previste dall'art. 4 della Legge n. 689 / 1981

Ricorrono quindi le condizioni per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione ed annulla il provvedimento opposto verbale n. 700011103391 del 17 05 2011 emesso dalla Polizia Stradale di Latina e le sanzioni accessorie in esso contenute.

Condanna la resistente Prefettura di Latina alla refusione delle spese, che liquida in complessivi € 150,00 oltre ad € 230,00 per spese di accesso alla giustizia ed oneri accessori come per legge.

Latina, li 25 Febbraio 2015

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giuseppe VESCUSO

